

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

77.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	721
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
MERLI ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (<i>Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3193-B) . . .	721
PRESIDENTE	721, 722, 723, 731
BECCARIA, <i>Relatore</i>	721
BUSETTO	729
CIUFFINI	722
MERLI	730
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	723
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	731

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, i deputati Bargellini, Botta, Ciai Trivelli Anna Maria e Vincelli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Merli, Marzotto Caotorta, Faenzi e Pisoni.

Discussione della proposta di legge Merli ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3193-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Merli, Faenzi, Orlandi, Della Briotta, Compagna, Quilleri, Busetto, Columbu, Cuminetti, de Meo, Fioret, Gianini, Marzotto Caotorta, Marocco, Pezzati, Pisoni e Querci: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 14 aprile 1976 e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 aprile 1976.

L'onorevole Beccaria ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

BECCARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato ha apportato alla proposta di legge

La seduta comincia alle 16,15.

BECCARIA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

in discussione alcune modifiche che riguardano prevalentemente gli articoli 6 e 7 del testo approvato dalla nostra Commissione, recanti norme che affidano ai comuni ed ai consorzi intercomunali la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico. Tali modifiche tendono a rendere più agevole la costituzione dei consorzi intercomunali.

Il Senato ha inoltre apportato modifiche di minore entità all'articolo 9, all'articolo 15, all'articolo 18, all'articolo 21, all'articolo 22, all'articolo 24 ed all'articolo 25 riguardante le disposizioni transitorie.

Ritengo che le modifiche apportate dal Senato siano da considerarsi positive e invito pertanto la Commissione ad approvare in via definitiva il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

CIUFFINI. Il Senato si è mosso, nell'apportare alla proposta di legge in discussione le modifiche illustrate dall'onorevole relatore, secondo la linea già scelta dalla nostra Commissione nell'emendare il testo originario del provvedimento.

La proposta di legge in discussione, infatti, si presentava in un primo momento come una vera e propria legge-quadro che, non accettando il principio della regolamentazione per bacini, dettava precisi indirizzi per le regioni e per gli enti locali. In virtù delle modifiche successivamente apportate, invece, la proposta di legge offre ora la possibilità alle regioni di affrontare il problema della inquinamento in rapporto alle diverse situazioni esistenti in ciascuna di esse. Le regioni potranno, in base alle disposizioni contenute nell'attuale testo del provvedimento, tenere quindi conto di una propria scala di priorità ed attuare interventi appropriati ed adatti secondo le proprie esigenze.

Mi preme sottolineare, ad esempio, come, nel caso di inquinamento da sostanze tossiche, la proposta di legge, all'articolo 10 autorizza le regioni non soltanto ad attuare controlli all'esterno degli stabilimenti, ma anche ad effettuare ispezioni all'interno degli insediamenti produttivi per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Vorrei che questo fosse chiaro ai colleghi, nella misura in cui fosse ad essi altrettanto

chiaro che le regioni, afflitte da problemi di inquinamento da metalli pesanti, possono — sulla base di decisioni legate a considerazioni di vario ordine e tipo — intervenire all'interno della catena di lavorazione per abbattere, pressoché completamente l'inquinamento stesso. Esse quindi possono sostanzialmente entrare nel merito non della diluizione, ma del quantitativo globale delle sostanze che vengono immesse nelle acque. Ritengo che questo aspetto del testo al nostro esame vada particolarmente sottolineato, anche in relazione alla polemica che si è avuta in questi giorni, secondo la quale da questo progetto di legge le regioni si vedrebbero coartate: abbiamo visto invece che la proposta di legge, così come è stata modificata dal Senato, contiene disposizioni che offrono alle regioni ogni possibilità di intervento, sia in senso retrittivo, che in senso contrario.

Resta però nel testo in discussione — e dobbiamo dirlo con molta franchezza — un limite, cioè quello della insussistenza di altri finanziamenti oltre quelli che possono provenire dalla tariffazione. Ciò è veramente grave perché ci troviamo di fronte ad un provvedimento complesso, che prevede procedure rigidamente vincolanti per quanto riguarda i tempi e i modi — pur lasciando agli enti locali e alla regioni ampio spazio di muoversi in un senso o nell'altro — che fissa orientamenti e scadenze precise e pesanti in relazione alla formazione dei laboratori, all'addestramento del personale all'assunzione di nuovo personale. Prevedere quindi che una simile mole di interventi possa essere sostenuta unicamente dalla tariffazione, significa condannare la legge a non poter avere completa attuazione, ponendo tra l'altro in posizione molto scomoda presidenti delle regioni, sindaci e amministratori di enti locali. E deve concludersi che al potere nuovo, conferito con il presente testo agli enti locali, non corrisponde, di fatto, quel potere finanziario che è poi la base reale su cui ogni autonomia rettamete concepita deve fondarsi: il nostro giudizio, pertanto, non può essere diverso da quello che già esprimemmo quando discutemmo la proposta di legge, che ora ci giunge modificata dal Senato.

Voglio infine sottolineare che il varo della legge viene a cadere in una situazione economica oggi ben diversa da quella in cui si inseriva il testo originario del provvedimento. Allora si poteva parlare di inquinamento e di abbattimento dello stesso senza troppo preoccuparsi del costo dell'intera ope-

razione; oggi, la congiuntura economica in cui si trova il paese è tale da doverci far riflettere seriamente su questo problema. Tuttavia, sotto questo profilo, e al di là della già rilevata mancanza di finanziamenti, dobbiamo osservare che l'allungamento piuttosto generoso dei tempi concessi alle industrie, e quindi agli insediamenti produttivi, e alle regioni per intervenire, costituisce in qualche modo un riscontro più obiettivo in relazione all'attuale situazione economica nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

NUCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo l'apprezzamento del Governo per il testo in discussione, ricordando che la competenza in materia è ormai affidata alle regioni. Con riferimento agli aspetti finanziari del provvedimento, devo dire che, per quanto riguarda la copertura della spesa prevista, in sede di formazione dei fondi comuni regionali, si terrà conto dello onere derivante dall'applicazione della presente legge che, fra l'altro, impegna il nostro paese anche in conseguenza di accordi comunitari. Concludo invitando i colleghi ad approvare la proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

I primi cinque articoli non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali.

Con legge regionale da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i consorzi intercomunali e sono stabiliti, sentiti i comuni interessati, i limiti territoriali di detti consorzi. Le comunità montane possono essere equiparate ai consorzi intercomunali, o costituire consorzi tra comunità montane, ovvero essere consociate a consorzi intercomunali.

I servizi pubblici di cui al primo comma sono gestiti in forma unitaria, con un medesimo bilancio, preferibilmente mediante aziende speciali. Tali aziende potranno — in base alle leggi regionali di cui al sesto comma del presente articolo — fare capo a consorzi polifunzionali, a cui siano attribuite anche la gestione di altri servizi intercomunali o altre funzioni regionali anche non omogenee.

L'istituzione di aziende speciali secondo quanto previsto dal precedente comma, comporta l'automatica soppressione di analoghi organismi operanti nel settore.

I comuni e i consorzi intercomunali saranno responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2, punto *d*), della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

Con le medesime leggi regionali si provvederà:

1) alla riunione funzionale dei pubblici servizi di cui al primo comma, nell'ambito di uno stesso comune;

2) al trasferimento dei predetti servizi dai singoli comuni ai consorzi intercomunali;

3) alla ristrutturazione territoriale e funzionale dei consorzi monofunzionali esistenti nel settore;

4) alle modalità per il riscatto degli acquedotti gestiti in concessione da privati a favore dei comuni o dei consorzi intercomunali, nel rispetto delle vigenti leggi.

Per obiettive necessità tecnico-economiche definite e convenute tra le regioni interessate nell'ambito di conferenze interregionali convocate ai sensi del primo comma lettera *c*) dell'articolo 2 della presente legge, i servizi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere conferiti ad appositi consorzi od enti a carattere interregionale.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi pro-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

duttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali.

Le comunità montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali.

I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2 punto d) della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Le leggi regionali stabiliranno le norme alle quali i consorzi intercomunali dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'elaborazione dei progetti di intervento consortili;
- c) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Nella composizione degli organi deliberanti delle amministrazioni consortili dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

Gli statuti ed i progetti di intervento consortili dovranno essere approvati dalla giunta regionale.

Ciascun comune e consorzio intercomunale dovrà istituire:

- 1) un laboratorio per la determinazione dei parametri ordinari degli scarichi;
- 2) un catasto dei propri impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
- 3) un catasto di tutti gli scarichi rientranti nell'ambito della propria competenza territoriale.

La legge regionale prevede che comuni o consorzi limitrofi possano istituire un unico laboratorio, e altresì programma la specializzazione, la reciproca integrazione ed il coordinamento dei laboratori già esistenti.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la modifica soppressiva della Commissione del Senato.

(È approvata).

L'articolo s'intende pertanto soppresso.

L'articolo 8 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 - ora 8 nel testo del Senato - nel seguente testo:

ART. 9.

Entro e non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato dei ministri, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi.

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Entro e non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, d'intesa con i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato dei ministri, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei re-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

lativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi.

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 - ora 15 nel testo del Senato - nel seguente testo:

ART. 16.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro 6 mesi.

La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.

Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.

Fino alla istituzione dei laboratori di cui all'articolo 7 della presente legge, le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:

1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale obbligatorio, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C;

3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 13, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro 6 mesi.

La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.

Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva, quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:

1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C;

3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regola-

mentari di cui all'articolo 12, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 17 - ora 16 nel testo del Senato - non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 - ora 17 nel testo del Senato - nel seguente testo:

ART. 18.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 integrato dal ministro delle finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro 180 giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto.

Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, di cui all'articolo 17, per la concreta determinazione della tariffa da applicare.

Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi.

Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'uten-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

te decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 integrato dal ministro delle finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro 180 giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto.

Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, di cui all'articolo 16, per la concreta determinazione della tariffa da applicare.

Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi.

Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 19 e 20 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 - ora 20 nel testo del Senato - nel seguente testo:

ART. 21.

Le imprese con impianti già in esercizio alla data del 1° gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione

o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1° gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità economica europea.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

Le imprese con impianti già in servizio alla data del 1° gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1° gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità economica europea.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 - ora 21 nel testo del Senato - nel seguente testo.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 22.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 16, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 26; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 21.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere *a*) e *b*); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 23 - ora 22 nel testo del Senato - non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 - ora 23 nel testo del Senato - nel seguente testo:

ART. 24.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 22.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 21.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 25 - ora 24 nel testo del Senato - non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 - ora 25 nel testo del Senato - nel seguente testo:

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26.

Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 12, terzo comma, della presente legge.

Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'articolo 27, ultimo comma, della presente legge.

Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 16, secondo comma, lettere *a*) e *b*), ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a*), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25.

Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o degli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella *C* allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 11, terzo comma, della presente legge.

Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'articolo 26, ultimo comma, della presente legge.

Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere *a*) e *b*), ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a*), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

L'articolo 26 e le tabelle allegate non sono stati modificati.

BUSETTO. I colleghi ricorderanno che nella seduta della Commissione dedicata all'esame in prima lettura di questa proposta di legge noi dichiarammo la nostra astensione dalla votazione, motivandola con la grave carenza (che tuttora il provvedimento conserva) esistente in relazione al tanto discusso problema del finanziamento.

Ci attendevamo che da parte del Senato vi fosse una riflessione su questo punto, volta a colmare questo vuoto che la legge presentava e che ancora presenta. Vi sono anche altri punti che meritavano una più attenta rilettura da parte dell'altro ramo del Parlamento. Abbiamo visto invece che nello spazio di pochi giorni il Senato ha approvato la proposta di legge con modifiche, il cui valore pur non disconosciamo. Infatti il Senato ha dato un'impronta di maggiore autonomia all'attività che gli enti locali sono chiamati a svolgere. Tuttavia dobbiamo ribadire la nostra insoddisfazione perché non si è affrontato in modo incisivo il problema del finanziamento. Pertanto manteniamo la nostra posizione di astensione. Dobbiamo essere consapevoli che questo provvedimento va incontro ad impatti molto delicati, che possono provocare contraddizioni. Di questo dobbiamo avere coscienza, con un discorso leale tra forze politiche, perché sappiamo quale tipo di legge consegniamo al paese, agli enti locali, agli imprenditori, alle forze produttive; quando si andrà alla verifica nella realtà di questo progetto di legge, probabilmente occorrerà di nuovo uno sforzo concorde per modificare ed integrare queste norme sulla base delle indicazioni che verranno dalle situazioni concrete. Quali sono questi impatti? Innanzitutto quello con la realtà produttiva.

Noi non possiamo dimenticare che la crisi economica profonda deriva da cause strutturali, cioè dal tipo di sviluppo che è stato imposto al paese, e richiede che lo sviluppo si basi su un nuovo modello. Noi dobbiamo sapere che il vecchio tipo di sviluppo, entrato in crisi, ha creato una situazione dal punto di vista degli insediamenti produttivi caratterizzata da profondi fenomeni di congestione e di squilibrio. Dobbiamo sapere che cosa significa questo provvedimento per le fasce industrializzate del Veneto, del Piemonte, della Lombardia. Dobbiamo sapere che cosa significa l'impatto di questo progetto di legge con gli insediamenti produttivi e non. Mi riferisco, ad esempio, alle centinaia di migliaia di abitazioni abusive a Roma, con interi quartieri senza servizi.

Paesi interi del Mezzogiorno sono privi di fognature, di acqua potabile e via dicendo.

È questa una prima realtà, con la quale il provvedimento dovrà fare i conti. Sono stabiliti dagli obblighi: in proposito ci sarà una prima verifica. Si risponderà giustamente che vi sono dei termini tali da consentire a regioni e comuni di prendere le necessarie misure. Lo sviluppo che c'è stato fino a questo momento ha provocato, però, un tale squilibrio, che l'impatto del provvedimento con una realtà così squilibrata ha bisogno di una verifica. Noi approviamo una proposta di legge che fissa dei principi, ma che è tutta da verificare in questa realtà.

Il secondo ostacolo di fronte al quale il provvedimento si troverà è costituito dalla profonda crisi che la finanza locale attraversa. È questa una grave contraddizione, che abbiamo sottolineato anche in altra occasione.

Il terzo impatto — ne ha accennato anche il collega Ciuffini — è costituito dal problema dell'inflazione galoppante. Data la drammaticità della crisi economica che il paese attraversa e quindi l'aumento progressivo dei costi, non dobbiamo nasconderci che l'attuazione di una legge come questa richiederà delle somme di cui non ci è dato di poter calcolare adesso l'entità. Dobbiamo essere sinceri fino in fondo, in ordine a questo problema.

Una verifica attenta di questo triplice aspetto della realtà (tipo di sviluppo economico, crisi della finanza locale e regionale, tasso di inflazione galoppante) deve disporre le forze politiche in modo tale da considerare il provvedimento come una legge di indirizzi, di principi, tutto da sperimentare, sottolineando nel contempo l'impegno delle forze politiche ad ottenere un finanziamento non appena sarà eletto il nuovo Parlamento, in modo da permettere alle regioni e ai comuni di poter affrontare la necessaria verifica.

Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione anche in presenza delle possibili contraddizioni che potranno sorgere con la realtà e anche se avrebbe preferito discutere il provvedimento in una condizione ben diversa da quella nella quale ci troviamo oggi. Discutiamo infatti un provvedimento zoppo, che dice tutto ciò che bisogna fare, dice come bisogna farlo, ma non dà i mezzi finanziari necessari.

MERLI. Vorrei intervenire brevemente, con lealtà e coscienza, riferendomi all'appello testé rivolto dal collega onorevole Busetto. Debbo prima rivolgere una parola di ringra-

ziamento agli amici che hanno fatto parte in questi anni del Comitato per lo studio dei problemi delle acque, in particolare al relatore onorevole Beccaria e all'onorevole Ciuffini. Quest'ultimo nel dibattito ha portato una parola serena ed equilibrata, tale da valutare non soltanto gli aspetti di incertezza, sempre presenti quando si vara una legge specialmente se di indirizzo, ma anche gli aspetti positivi. Innanzitutto, c'era l'esigenza di avere un'ottica di carattere nazionale che valesse ad allineare il nostro paese con gli altri paesi industrializzati dell'occidente o con i paesi industrializzati *tout court*. In altri termini, occorre una normativa che ci allineasse, ad esempio, con la Francia o con la Germania, per citare i paesi che hanno scelto una certa via, come ha ricordato l'onorevole Ciuffini.

Non sappiamo certamente se è questa la teoria giusta. Mi riferisco alla teoria dei limiti, che rappresenta uno dei punti qualificanti del provvedimento. Ebbene, quando si vara un provvedimento di questo tipo, oltre alla sperimentazione che deve necessariamente esserci, c'è sempre la possibilità in un libero Parlamento e in libere istituzioni di adattarlo e rivederlo, anche considerando i larghi margini che abbiamo lasciato alla legislazione regionale. In questo senso è opportuno recepire la soppressione, operata dal Senato, di talune norme con le quali si tentava di stabilire dei criteri direttivi. È bene recepire anche il margine più vasto che si potrà avere dopo la sperimentazione, quando il Governo e il Parlamento adatteranno e rivedranno le tabelle e le parti del provvedimento che potranno sembrare manchevoli.

L'onorevole Busetto ha partecipato a tutti i lavori preparatori, ai convegni svoltisi sul tema e sa che ci siamo mossi in un'ottica moderna, dando una certezza del diritto e indicando delle tabelle alle industrie del nostro paese. L'industria nazionale fino ad oggi non sapeva come muoversi. Anche la legislazione regionale qualche volta si è mossa troppo sperimentalmente o troppo realisticamente, tenendo conto delle situazioni locali, senza avere di mira l'obiettivo del riassetto territoriale e industriale, indicato anche dall'onorevole Ciuffini, nel cui quadro bisogna decongestionare delle regioni nelle quali lo inquinamento ha assunto ormai dei livelli impossibili. L'onorevole Beccaria ha citato il caso del fiume Lambro come uno dei punti più difficili della regione lombarda. C'è anche la situazione di altre regioni, per le quali il riassetto industriale costituisce una speranza

per tanti disoccupati, che oggi cercano nella emigrazione la soluzione del problema.

Abbiamo senz'altro dato un contributo, costringendo l'industria nazionale a creare nuovi processi e nuovi cicli di produzione, compiendo quindi quell'opera di riassetto e di progresso industriale, che è strettamente legato allo sviluppo generale economico del paese. L'industria deve cambiare certi processi di lavorazione. Oggi negli Stati Uniti d'America si parla più di riciclo che di inquinamento. In questo senso ci siamo orientati. Con la sperimentazione si vedranno le lacune e le difficoltà della legge. Ci sono questioni importanti, che ci hanno visto quanto perplessi. Nessuno è detentore della verità in questo campo. Abbiamo avuto perplessità circa il rilievo da dare ai comuni, alle regioni e ai consorzi. È chiaro che ad un certo momento ci vorrà una « stretta », per costringere gli utenti a compiere certe trasformazioni: questo non avverrà a livello statale, ma regionale e consortile. Una « stretta » comunque ci vorrà.

Al di là di questo, abbiamo sempre cercato di muoverci in un'ottica nazionale.

Ringrazio il Presidente della Camera, che ha creato — con la nomina del Comitato di studio per i problemi delle acque — un modo di lavorare che potrà essere esteso in altri campi. Credo che sia una dimostrazione della forma in cui il Parlamento dovrà lavorare, mediante l'incontro fra tecnici, enti locali, regioni e Parlamento. Non so se siamo stati adeguati a questo nuovo modo di formulare le leggi. Abbiamo comunque tutti quanti profuso tutto il nostro impegno e preannuncio pertanto il mio voto favorevole sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Desidero intervenire brevemente sul provvedimento e sui lavori, che molto probabilmente si concluderanno con questa seduta.

Non sottovaluto le ragioni di rammarico e di prudenza insieme sottolineate dal collega onorevole Busetto. Non c'è dubbio che il provvedimento aveva suscitato delle aspettative, legate anche a questioni riguardanti il finanziamento. Tutti sappiamo che lo stanziamento di cento miliardi iniziali era ritenuto esiguo e che la somma indispensabile era valutata intorno ai trecento miliardi.

Nel corso dei mesi precedenti ci siamo trovati di fronte ad una situazione particolare. A fronte del lungo lavoro svolto dal Comitato per lo studio dei problemi delle acque, siamo stati spesso accusati di non voler approvare

rapidamente la legge. Nel corso delle varie sedute del Comitato ristretto e del Comitato per lo studio dei problemi delle acque abbiamo controllato e verificato il provvedimento in termini tali, per cui il testo trasmesso al Senato aveva già una larga base di selettività, tranne purtroppo per la parte finanziaria, nei confronti della quale ci eravamo scontrati con difficoltà di bilancio.

Ci auguravamo che l'altro ramo del Parlamento sarebbe riuscito ad ottenere maggiori stanziamenti per il provvedimento in discussione, ma ciò non è avvenuto per il rapido approssimarsi della fine anticipata della legislatura.

Sono tuttavia convinto che la proposta di legge all'ordine del giorno, che il breve tempo a disposizione ci induce ad approvare sollecitamente, sia un provvedimento importante e che non susciterà panico nel mondo industriale.

I futuri legislatori sappiano che comuni e regioni non potranno fare a meno di chiedere nuovi finanziamenti per poter dare attuazione alle disposizioni contenute nel provvedimento in discussione.

È questo probabilmente l'ultimo provvedimento approvato dalla nostra Commissione nel corso dell'attuale legislatura ed io desidero ringraziare i colleghi di tutti i gruppi politici per il lavoro svolto nell'interesse del paese. Ritengo che il lavoro svolto dalla Commissione lavori pubblici nel corso della sesta legislatura debba essere considerato come un importante e qualificante sforzo a vantaggio del paese, delle regioni e degli enti locali e, se alcune delle leggi da noi varate non hanno ancora avuto piena attuazione a causa della grave situazione economica esistente, certamente ciò non è dovuto a nostra cattiva volontà.

Desidero infine formulare l'augurio che la prossima campagna elettorale, che abbiamo voluto più breve che in passato, possa svolgersi all'insegna di un sereno confronto tra le forze politiche e che presto sia possibile riprendere efficacemente il lavoro oggi interrotto.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Merli ed altri: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (Modificata dall'VIII Commissione permanente del Senato) (3193-B):

Presenti	24
Votanti	15
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ascari Raccagni, Beccaria, Calvetti, Fusaro, Giglia, Lapenta, Lunaschi, Marzotto Cao-

torta, Matta, Merli, Palumbo, Picchioni, Pisoni, Prearo e Vitale.

Si sono astenuti:

Bacchi, Bortot, Busetto, Ciuffini, Faenzi, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

La seduta termina alle 16,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO